

Pensione di vecchiaia e risoluzione unilaterale per la Dirigenza Medica SSN

Normativa pensionistica aggiornata all'art 1 D.L.90/2014 "Madia" come modificato ed approvato in Aula dalla Camera il 31 luglio.

PENSIONE DI VECCHIAIA E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

L'articolo 1 del D.L. 90/2014, in vigore dal 25 giugno 2014 blocca i trattenimenti in servizio concernente il "biennio" oltre limiti ordinamentali di età (nelle varie Amministrazioni pubbliche).

Tale limite di età è per la Dirigenza Medica posto al 65 °anno, ex art 15 novies D.lg. 502/1992 e varie successive modificazioni integrazioni che si riporta integralmente di seguito:

Art.15-novies D. Lg 502/1992 e smi

Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

In tale testo "specifico/di settore" per la Dirigenza SSN, **che deriva dall'art 22 della Legge 183/2010**, era già stato espunto qualsiasi riferimento ad art.16 D.Legvo 503/92, su "biennio" ulteriore di trattenimento previsto sino al 24 giugno 2014, ancora come potere potestativo per ogni altra P.A.

A parere dello scrivente, tale norma, non è stata affatto caducata dall'art. 1 del D.L. 90/2014 in argomento.

Questo riguarda infatti (comma 1 e correlati) i trattenimenti in servizio ai sensi dell'art. 16 del D.Lgvo previdenziale 503 /1992 e smi, che non sono più consentiti.

RISOLUZIONI UNILATERALI

Purtroppo sono invece consentiti, (rispetto alla vigente normativa) ai sensi dell'art. 72 comma 11 della L. 133/2008 e smi le cosiddette "**risoluzioni unilaterali**" per coloro che siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato rispetto **al limite ordinamentale del 65° anno di età**.

Questo è il limite confermato in interpretazione autentica dalla Legge 125 /2013 della Circolare n.2 /2012 MEF/DPF, su art 24 Legge 214 "Fornero" in presenza di soggetti che siano in possesso al 31/12/2011 dei requisiti di "uscita" con il sistema retributivo.

Il testo emendato del comma 5 modifica quello dell'art 1 del DL dell'articolo 72 comma 11 della Legge 133/2008 e smi consente la risoluzione al 65 anno di

età per i Medici eccetto che per responsabili di Struttura Complessa (come pure per i professori universitari con criteri in tal caso più stringenti) per i quali la risoluzione unilaterale da parte delle aziende sanitarie è possibile solo post il 68° anno.

Ecco il testo approvato dell'art 1 DL 9, oggetto della fiducia in Aula della legge di conversione .

PRINCIPALI MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

<i>Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, Testo pubblicato in G.U.</i>	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
<p>Art. 1</p> <p>1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p> <p>.....</p> <p>5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succ</p>	<p>uguale</p> <p>5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:</p> <p>“11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro</p>

	<p>e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”»;</p>
--	---

N.D.R. TESTO PREGRESSO ART 72 comma 11 nel DL. 90/2014 (in vigore dal 25 giugno u.s.)

. Le disposizioni di cui all'[articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, inclusi

il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto, convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni

NOTA LEGISLATIVA

Art 1 comma 16 Legge 148/2011 (conversione D.L.138/2011)

16. Le **disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11**, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, **si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014**

Riportiamo, ad integrazione, la normativa pensionistica successiva ad art. 24 Legge 214/2011 "Fornero"

A) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di 18 anni, compresi i riscatti periodi di studio (laurea ,specializzazione ecc.) e periodo di "ricongiunzione" altra attività lavorativa (anche da ENPAM ex Legge 45/1990)

A decorrere **dal 1° gennaio 2012**, i soggetti in possesso della suddetta anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire **il diritto alla "pensione anticipata"** ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

***Requisito adeguato alla speranza di vita** per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

****Requisito da adeguare alla speranza di vita ai** sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

B) Pensione di Vecchiaia in progress (con sistema contributivo o misto residuale) con incremento dai 66 anni e 6 mesi cosiddette "speranze di vita" versus 67 anni o oltre con "coefficienti ed aliquote di rendimento" proiettati anche al 70° anno se soggetti alla nuova riforma ex art 24 Legge 214 dal 2012.

I lavoratori, dirigenti medici SSN compresi, che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la **previgente normativa del "sistema retributivo"** hanno ancora diritto alla pensione di vecchiaia se potevano far valere:

- 1) a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- 2) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011" _quota 96 "(da mix anagrafico contributivo) oggetto dell'interpretazione autentica ex citata Circolare

DFP 2/2012 (con obbligo per tutta la P.A. compresa tutta Dirigenza SSN di far cessare dal servizio al 65° anno) e art 2 comma 5 DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013 interpretativa (non abrogata come la sopra citata Legge 183 art 22 . dalla presente legge in argomento) con un'età minima di 60 anni (se lavoratori dipendenti anche ex gestione INPDAP con minimo 35 anni contribuzione).

DR. LUCIANO MULAS

COORDINATORE NAZIONALE CIMO UFFICIO LEGISLATIVO E PREVIDENZIALE